



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA
Provincia di Palermo

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 118 del 31-08-22	OGGETTO: DETERMINAZIONE PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2022.
Riferim. Prop. N.104 del 22-07-2022	

L'anno duemilaventidue, del giorno trentuno, del mese di agosto, alle ore 12:00 in Campofelice di Roccella nel Palazzo Comunale si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:

TARAVELLA MICHELA	SINDACO	P
FRICANO CALOGERO	ASSESSORE	P
OCCORSO ANDREA	ASSESSORE	P in videoconferenza
DOLCE IGNAZIO	ASSESSORE	P
QUAGLIANA FRANCESCO	ASSESSORE	P

Risultano presenti n. **5** e assenti n. **0**

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. **Quagliana Vincenzo**, ai sensi dell'art. 52 della legge n° 142/1990, come recepita dalla L.R. n° 48/1991.

Il SINDACO, con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE, Dott. **Quagliana Vincenzo**, dichiara aperta la riunione e invita i componenti della giunta municipale ad deliberare la proposta in oggetto

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione del Responsabile del Settore n. 104 del 22.07.2022, ad oggetto: "Determinazione percentuale di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale e approvazione tariffe per l'anno 2022";

Ritenuta la proposta di cui sopra meritevole di accoglimento;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla superiore proposta, ai sensi dell'art. 1, lett. i) della L.R. n. 48/91, come sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1 - Approvare la proposta di deliberazione formulata dal Responsabile del Settore n. 104 del 22.07.2022, ad oggetto: "Determinazione percentuale di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale e approvazione tariffe per l'anno 2022", che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

2 - Di dichiarare, previa separata votazione unanime favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi di legge.



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA
Provincia di Palermo

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
MUNICIPALE**

Prop. N.104 del 22-07-2022	OGGETTO: DETERMINAZIONE PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2022.
-------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

PREMESSO CHE:

- l'Amministrazione comunale eroga il Servizio di Refezione Scolastica per i bambini della scuola dell'infanzia, primaria e per i ragazzi della scuola secondaria di 1° grado;
- altresì che la mensa scolastica, oltre a svolgere una funzione cruciale nell'educazione alimentare, rappresenta non solo un mezzo di inclusione e socializzazione fondamentale, ma anche uno strumento per combattere dispersione e indigenza, dal momento che le famiglie meno abbienti attraverso il servizio riescono a garantire ai figli almeno un pasto completo al giorno;
- il servizio viene considerato, non il semplice adempimento di una norma ma piuttosto uno dei punti cardine del funzionamento di una scuola per le implicazioni nella condivisione, conoscenza degli altri e rispetto reciproco che si attuano nella semplicità dell'accostamento ai pasti in comunione con gli altri;
- il servizio di mensa scolastica persegue l'obiettivo di fornire un servizio adeguato sotto il profilo nutrizionale e qualitativo, che sia anche un momento di socializzazione e di educazione alimentare per gli alunni, in modo da garantire la qualità con costi sostenibili e contenuti;
- il Comune non dispone né dei mezzi né di personale per erogare direttamente il predetto servizio e, pertanto, deve provvedere mediante affidamento a terzi;

PREMESSO CHE con l'art. 3 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, è stato stabilito che per l'erogazione dei servizi pubblici a domanda individuale, le province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane devono richiedere il contributo degli utenti, anche a carattere non generalizzato e con le modalità, esenzioni ed agevolazioni previste dalle norme predette nonché da quelle che hanno introdotto successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO CHE:

- l'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131, stabilisce che i Comuni sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione di bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale, finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate;
- con lo stesso atto, debbono essere determinate le relative tariffe e contribuzioni;
- il Ministro dell'Interno, con D.M. 31 dicembre 1983, così come modificato dal D.M. 1 luglio 2002, ha individuato esattamente le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale stabilendo che per tali devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente, poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;

- con deliberazione n. 18/2013 della Corte dei Conti Sezioni riunite per la Regione Siciliana in sede consultiva, è stato autorevolmente sostenuto che rientrano nella nozione di servizi a domanda individuale sia quelli *“in cui il servizio sia reso dall'Ente locale direttamente agli utenti con mezzi, personale e risorse proprie, sia allorché lo stesso, invece, venga affidato a terzi”*;
- l'art. 243, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che *“i costi complessivi di gestione dei servizi a domanda individuale devono comunque comprendere gli oneri diretti ed indiretti del personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e per gli oneri di ammortamento degli impianti e delle attrezzature...”*;

TENUTO CONTO CHE i costi comuni a più servizi devono essere imputati ai singoli servizi sulla base di percentuali di ribaltamento e degli importi derivanti dalla contabilità analitica;

PRESO ATTO che il Ministro dell'Interno con suo Decreto 31 Dicembre 1983 ha precisato:

a) che sono escluse dalla disciplina oggetto del decreto stesso:

- i servizi gratuiti per legge statale o regionale;
- i servizi finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicap;
- i servizi per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, diritti o di prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico;

b) che per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente, poste in essere non per obbligo istituzionale e non dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;

c) che non possono essere considerati servizi pubblici a domanda individuale quelli a carattere produttivo, per i quali il regime delle tariffe e dei prezzi esula dalla disciplina del menzionato art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55;

d) che le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale sono le seguenti:

- alberghi, esclusi i dormitori pubblici, case di riposo e di ricovero;
- alberghi diurni e bagni pubblici;
- asili nido;
- convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli;
- colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali;
- corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge;
- giardini zoologici e botanici;
- impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili;
- mattatoi pubblici;
- mense, comprese quelle ad uso scolastico;
- mercati e fiere attrezzati;
- parcheggi custoditi e parchimetri;
- peso pubblico;
- servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili;
- spurgo di pozzi neri;
- teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli;
- trasporti di carni macellate;
- trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive;
- uso di locali adibiti stabilmente e esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili;

RICHIAMATO inoltre l'art. 117 del Tuel il quale dispone che gli enti locali approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione e che criteri diversi vengono applicati a seconda che si tratti di servizi a domanda individuale, di servizi indispensabili o di altri servizi a carattere produttivo;

ATTESO CHE in ogni caso, anche nei servizi a domanda individuale, per i quali l'ente locale non ha l'obbligo di istituirli ed organizzarli, occorre definire il concorso dei cittadini alla copertura dei costi e pertanto il Comune deve, nel rispetto del principio di pareggio di bilancio, individuare il costo complessivo del servizio e stabilire in quale misura percentuale tale costo è finanziabile con risorse

comunali e in quale misura è invece finanziabile mediante tariffe e contribuzioni a carico diretto dell'utenza;

CONSIDERATO CHE il sopra citato orientamento trova assoluto ed inequivoco riscontro nella stessa giurisprudenza amministrativa, ad avviso della quale, in occasione dell'erogazione di un servizio pubblico, gli Enti "...saranno tenuti, in sede di copertura, alla stretta osservanza delle disposizioni dell'art. 117 TUEL, in particolare, del principio dell'equilibrio ex ante tra costi e risorse a copertura, principio che riguarda indistintamente tutti i servizi pubblici erogati dall'ente locale, a prescindere dalla forma contrattuale di affidamento del servizio (v., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 3 maggio 2012 n. 2537);

RICHIAMATA la deliberazione dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana n. 70/2016/PAR del 19 Marzo 2016 che evidenzia "Nell'ambito di tale categoria - per la quale valgono i principi di accessibilità universale, non discriminazione e parità di trattamento - una particolare disciplina riguarda i servizi a domanda individuale che sono identificati (ai sensi dell'art. 6 del decreto legge n. 55 del 28 febbraio 1983, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n.131, dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del (allora così denominato) Tesoro e delle Finanze, del 31 Dicembre 1983, in tutte quelle attività "gestite direttamente dall'ente", poste in essere dall'ente locale non per obbligo istituzionale ed utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;

PRESO ATTO CHE con deliberazione n. 28 dell'08.03.2022 la Giunta Municipale ha disposto l'attivazione del servizio di refezione scolastica per gli alunni delle classi dell'infanzia, della scuola primaria e secondaria di 1° grado del comune di Campofelice di Roccella per l'anno scolastico 2022/2023;

RILEVATO CHE, relativamente al servizio a domanda individuale legato al Servizio di Refezione Scolastica Scuola d'Infanzia, Primaria e Scuola Secondaria di I° grado risulta la seguente situazione economico-finanziaria:

SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE REFEZIONE SCOLASTICA					
Previsione entrata 2022		Previsione costi 2022			Rapporto % ric./costi
Tariffe Refezione scolastica	Contributo D.Lgs.n.65/201 7	Personale	Beni e servizi	Previsione costi totale 2022	
€ 45.000,00	€ 00,00	€ 7.634,40 (utilizzo 33% n. 1 Categoria C)	€ 106.802,60	114.437,00	39,00%
€ 45.000,00			€ 114.437,00		39,00%

DATO ATTO CHE, secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 267/2000, rientra nella competenza della Giunta Comunale la determinazione delle aliquote e delle tariffe comunali;

RILEVATO che l'art. 172 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, alla lett. e) prevede che siano allegate al bilancio annuale di previsione tra l'altro "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

RILEVATO CHE con proprio decreto del 28 Giugno 2022 il Ministero dell'Interno ha disposto l'ulteriore differimento al 31 Luglio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali;

DATO ATTO CHE sarà effettuata in sede di rendiconto della gestione 2022 la verifica del tasso di copertura effettivo dei costi sostenuti;

VISTA la L.R. n.48/91;

VISTO il D.Lgs.vo n. 267/2000;

VISTA la L.R. n.30/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTO l'O.R.EE.LL della Regione Siciliana;

RITENUTO di provvedere in merito

PROPONE

1. **DI APPROVARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 7/2019 s.m.i., le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **DI DARE ATTO CHE** l'attività istruttoria compiuta in relazione al presente procedimento è completa nonché conforme alle previsioni di legge, statuto e regolamento;
3. **DI PREVEDERE CHE** le entrate, i costi e la percentuale di copertura relativamente al servizio di refezione scolastica, per l'anno 2022, possono essere così sintetizzati:

SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE REFEZIONE SCOLASTICA					
Previsione entrata 2022		Previsione costi 2022			Rapporto % ric./costi
Tariffe Refezione scolastica	Contributo D.Lgs.n.65/201 7	Personale	Beni e servizi	Previsione costi totale 2022	
€ 45.000,00	€ 00,00	€ 7.634,40 (utilizzo 33% n. 1 Categoria C)	€ 106.802,60	114.437,00	39,00%
€ 45.000,00			€ 114.437,00		39,00%

4. **DI APPROVARE** le tariffe dei servizi a domanda individuale per l'anno 2022 come da tabella allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
5. **DI DEMANDARE** al Responsabile del 1° Settore il compito di realizzare le entrate derivanti dalle tariffe e contribuzioni previste per il servizio di refezione scolastica;
6. **DI DARE ATTO CHE**, in sede di rendiconto dell'esercizio 2022, si procederà alla verifica dei livelli effettivi di copertura dei costi del menzionato servizio;
7. **DI ALLEGARE** copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
8. **DI ATTESTARE:**
 - la regolarità e la correttezza della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

- che in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi dell'art.6 bis L. n. 241/1990 s.m.i. e dell'art. 6 D.P.R. n.62/2013;
- non sono previste ulteriori misure in merito nel vigente P.T.P.C.;

9. **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune alla voce “Amministrazione trasparente” - sezione “provvedimenti” - sottosezione “provvedimenti organi d’indirizzo politico” voce “deliberazioni di Giunta Comunale”, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013 s.m.i.;

10. **DI DICHIARARE** con separata votazione l’atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12, comma 2, L.R. 44/91 s.m.i.

Il responsabile del Procedimento
f.to Dott. Salvatore Comparetto

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 267/2000 TESTO UNICO EE.LL.
RECEPITO DALLA L.R. N.30 DEL 23/12/2000.**

Parere del Responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile del Settore interessato esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Lì, 25-07-2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Dott. Comparetto Salvatore

Parere del Responsabile del Settore Ragioneria

Il Responsabile del Settore interessato esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Lì, 17-08-2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Dott. Comparetto Salvatore



COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO

f.to Taravella Michela

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to FRICANO CALOGERO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Quagliana Vincenzo

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile delle pubblicazioni,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal **05-09-2022** al **20-09-2022** come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

Il Responsabile della pubblicazione

Il Segretario generale

f.to Quagliana Vincenzo

Campofelice di Roccella, lì **21-09-2022**

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione *E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 31-08-22*

[x] Perché dichiarata immediatamente esecutiva (Art.12, comma 1° L.R. 44/91)

[] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art.12, comma 1);

Il Segretario comunale

f.to Quagliana Vincenzo

Campofelice di Roccella, lì 01-09-2022

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dalla residenza municipale Campofelice di Roccella, lì _____

Il Segretario comunale
Quagliana Vincenzo
